

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1871 DEL 07/10/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER LE ESIGENZE DI CONTINUITA' DELLE UNITA' OPERATIVE COMPLESSE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ALLA DR.SSA PAOLA MURARETTO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2068/22

Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- è nota la grave carenza in tutto il Servizio sanitario regionale del Veneto di dirigenti medici nella disciplina di anestesia e rianimazione a soddisfazione dell'ordinario fabbisogno di personale medico dipendente delle unità operative di accettazione e pronto soccorso;
- l'Azienda non dispone di graduatoria di concorso pubblico né è stato possibile reclutare un numero sufficiente di medici dipendenti nella disciplina di anestesia e rianimazione mediante l'utilizzo di graduatorie a eventuale disposizione di altre Aziende del Servizio sanitario regionale;
- nel corso del 2021 sono stati altresì espletati tre avvisi di mobilità per il reperimento di dirigenti medici anestesisti rianimatori (bando n. 1/2021; bando n. 57/2021; bando n. 92/2021) che non hanno a oggi comportato l'acquisizione effettiva di risorse;
- l'Azienda ha anche proceduto all'emissione di un avviso pubblico per mezzo dell'Azienda Zero al fine di reperire medici anestesisti con contratto a tempo determinato nelle more dell'acquisizione di personale a tempo indeterminato; con deliberazione n. 477 del 14 luglio 2021, il Direttore generale dell'Azienda Zero ha dato atto dell'esito dell'avviso che ha comportato la formazione di una graduatoria di un solo medico con il quale non è stato tuttavia possibile perfezionare l'assunzione;
- nonostante siano state poste in essere tutte le procedure di ordinario reclutamento di personale dipendente, residuano da ricoprire complessivamente quindici posti vacanti a tempo indeterminato (si rinvia alle relative note di autorizzazione regionale: n. 355621 dell'8 agosto 2019; n. 515501 del 29 novembre 2019; n. 117499 del 12 marzo 2020; n. 322070 del 13 agosto 2020 ; n. 483734 del 12 novembre 2020; n. 105540 del 5 marzo 2021; n. 354238 del 9 agosto 2021; n. 559906 del 30 novembre 2021);
- nelle more del reperimento di nuovi medici dipendenti a tempo indeterminato, l'Azienda è stata autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022 al conferimento di incarichi a medici libero professionisti a garanzia della continuità dell'assistenza nelle unità operative di anestesia e rianimazione;
- con deliberazione n. 98 del 28 gennaio 2022 sono state indette le procedure selettive per il conferimento di incarichi libero professionali (bando n. 6/2022) con procedura aperta per l'iscrizione dei candidati fino al 31 dicembre 2022 e con formazione di periodiche liste di candidati idonei;
- a oggi risultano complessivamente pervenute nella suddetta procedura per medici liberi professionisti soltanto tre candidature alle quali hanno fatto seguito le deliberazioni di conferimento di tre incarichi libero professionali, insufficienti a garantire il maggior fabbisogno di medici anestesisti come sopra indicato (cfr. le deliberazioni di conferimento degli incarichi libero professionali: n. 318 del 25 febbraio 2022; n. 382 del 4 marzo 2022 e n. 933 del 20 maggio 2022).

Precisato che:

- risulta acquisita al protocollo dell'Azienda (n. 85335 del 29 settembre 2022) la dichiarazione della dr.ssa Paola MURARETTO, medico specialista in anestesia e rianimazione in quiescenza, la quale ha dichiarato la propria disponibilità a prestare attività assistenziale presso questa Azienda U.L.S.S. mediante una collaborazione di lavoro autonomo.

Considerato che:

- a fronte dell'accertata indisponibilità di personale dipendente, il Piano socio sanitario 2019-2023 approvato con legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018 n. 48 ha previsto la possibilità per le

Aziende di ricorrere alla conclusione di incarichi di collaborazione libero professionale anche per lo svolgimento delle ordinarie funzioni istituzionali;

- l'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, con le successive modifiche sin qui intervenute), consente alle Aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza; agli incarichi non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- la suddetta disposizione dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 18/2020 è stata oggetto di proroga da parte l'articolo 10, comma 5-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e successivamente dall' art. 12, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e – da ultimo – da parte dell' articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
- si richiama la lettera “D” della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022 ove si precisa che il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo previsti dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 18/2021 non è soggetto a preventiva autorizzazione regionale;
- si ricorda che la stipula dei contratti di collaborazione previsti dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 18/2020 è effettuata in deroga alle ordinarie disposizioni dell'articolo 7, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e pertanto senza necessità di preventiva indizione di procedure selettive di evidenza pubblica e con esclusione del divieto ivi previsto di proroga degli incarichi conferiti;

Considerato altresì che:

- il Direttore sanitario ha chiesto di procedere al conferimento dell'incarico di collaborazione previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 18/2020 in favore della dr.ssa MURARETTO, disponibile a prestare attività presso l'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione del Presidio ospedaliero di Bassano;
- la determinazione del compenso orario è effettuata con rinvio alle indicazioni contenute nella nota dell'Area Sanità e Sociale n. 116609 di prot. dell'11 marzo 2020 che prevede un compenso di 60,00 euro orari lordi e onnicomprensivi per i medici collocati in quiescenza;
- con riferimento all'assicurazione del rischio di infortunio e malattia professionale, con nota U.INAIL.15000.18/11/2021.0006344 (acquisita al protocollo dell'Azienda n. 97152 del 22 novembre 2021 e confermata dalla successiva comunicazione acquisita al n. 20663 dell'8 marzo 2022), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha confermato la non assicurabilità dei professionisti sanitari iscritti agli albi professionali titolari di rapporto di collaborazione di natura coordinata e continuativa; pertanto l'assunzione dell'incarico è subordinata a un'apposita assicurazione a carico dell'interessato che attesti la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

Precisato che:

- l'acquisizione di un medico anestesista con incarico di lavoro autonomo risulta coerente alle previsioni del piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 adottato con deliberazione n. 220 dell'11 febbraio 2022;

- in ragione della spesa prevista dal piano triennale nonché di uniformità di trattamento degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 ad altri medici in quiescenza, la durata dell'incarico del quale trattasi è prevista fino al 31 dicembre 2022 (salva la rivalutazione del fabbisogno nei limiti di spesa che saranno previsti per l'anno 2023);
- per la collaborazione della quale trattasi, si stima una spesa di circa 29.640,00 euro che grava sulle somme previste con la deliberazione n. 2395 del 31 dicembre 2021 di approvazione della proposta di bilancio economico preventivo per l'anno 2022 per gli incarichi di lavoro autonomo connessi all'emergenza da covid-19.

Visti e richiamati:

- l'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 nella formulazione in vigore;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022 recante disposizioni per l'acquisizione del personale nelle Aziende del Servizio sanitario regionale per l'anno 2022;
- la nota dell'Area Sanità e Sociale n. 116609 di prot. dell'11 marzo 2020;
- la nota dell'Area Sanità e Sociale n. 143795 di prot. del 29 marzo 2022;
- la nota dell'Area Sanità e Sociale n. 242827 di prot. del 27 maggio 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 adottato con deliberazione n. 220 dell'11 febbraio 2022.

Tutto ciò premesso il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane", in qualità di dirigente responsabile del procedimento, sulla base delle motivazioni esposte nelle premesse, propone di provvedere sulla richiesta pervenuta dal Direttore sanitario avente ad oggetto la stipula di contratto di collaborazione di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 con la dr.ssa Paola MURARETTO quale medico specialista in anestesia e rianimazione in quiescenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione del Responsabile del procedimento e ritenuto di farla propria;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di conferire alla dr.ssa Paola MURARETTO, per le motivazioni in premessa, un incarico di collaborazione di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 con decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto di collaborazione e con durata non oltre il 31 dicembre 2022 a garanzia della continuità dell'assistenza nelle unità operative complesse di anestesia e rianimazione dell'Azienda;
2. di dare atto che l'esecuzione dell'incarico di lavoro autonomo è subordinata a un'apposita assicurazione a carico dell'interessata che attesti la copertura contro il rischio di responsabilità civile per colpa grave nonché del rischio contro gli infortuni e le malattie professionali, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo;
3. di precisare che per l'incarico di cui trattasi si stima una spesa complessiva di circa 29.640,00, euro la quale trova integrale copertura nelle somme previste con la deliberazione n. 2395 del 31

dicembre 2021 di approvazione della proposta di bilancio economico preventivo per l'anno 2022 per gli incarichi di lavoro autonomo connessi all'emergenza da covid-19; in particolare, la spesa sarà imputata secondo quanto segue:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>impegno euro</i>
2022	conti diversi	programma di spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di natura sanitaria - 493	voci diverse del costo del personale	29.640,00

4. di disporre inoltre che, nelle more della definizione degli strumenti e delle procedure di rendicontazione, i competenti Uffici provvedano a tenere separata evidenza dei costi sostenuti per l'incarico *de quo*;
5. di dare mandato all'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" di eseguire il presente provvedimento, delegando il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" anche alla stipula del relativo contratto di collaborazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.